



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA**  
 Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona



IL DIRIGENTE

VISTO il proprio precedente provvedimento n. **10273** del **21/10/2016** che, in esecuzione del Decreto monocratico del **21/09/2016** n. **5718**, emesso dal TAR Lazio/Roma Sez. III bis nell'ambito del ricorso n. **10621/2015 R.G.**, ha disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola secondaria della sottoelencata ricorrente abilitata PAS o TFA:

**BISSOLI ELENA CL. CONC. A017**

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato deperimento delle ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all'Amministrazione;  
 VISTA la rinuncia della ricorrente al ricorso n. **10621/2015** Tar Lazio/Roma Sez. III bis e la conseguente cancellazione dal ruolo disposta all'udienza pubblica del 28/03/2017;  
 RITENUTO di dover, pertanto, procedere al deperimento della ricorrente

**BISSOLI ELENA CL. CONC. A017**

DISPONE

1.1 Per le motivazioni di cui in premessa è depennata con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia la sottoelencata ricorrente, precedentemente inserita con riserva nelle corrispondenti Graduatorie ad Esaurimento in esecuzione del Decreto monocratico n. **5718**, emesso dal TAR Lazio/Roma Sez. III bis nell'ambito del ricorso n. **10621/2015 R.G.** :

**BISSOLI ELENA cl. conc. A017**

1.2 Per effetto del suddetto deperimento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia, è annullato l'atto di individuazione della predetta docente come destinataria di contratto di supplenza per l'a.s. 2016/2017;  
 1.3 I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con la predetta docente contratto a tempo determinato a seguito dell'atto di individuazione annullato con il presente decreto, adatteranno, in attuazione dell'apposta clausola risolutiva, il decreto motivato di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava diritto all'individuazione;  
 1.4 I Dirigenti Scolastici che in esecuzione del provvedimento di quest'Ufficio **10273** del **21/10/2016** hanno inserito la docente suddetta in 1^ fascia "con riserva" nelle graduatorie



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA**  
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

- d'Istituto, procederanno al suo depennamento dalla 1<sup>^</sup> fascia mantenendo in 2<sup>^</sup> fascia se già inclusa;
- 1.5 ai sensi dell'art. 2126 c.c., 1<sup>o</sup> comma "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione" restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dalla docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto;
- 1.6 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il Dirigente  
Stefano Quaglia

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa